

La Commissione accetta questa aggiunta?
Gallavresi, relatore. La Commissione l'accetta.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 38 con l'aggiunta proposta dall'onorevole ministro ed accettata dalla Commissione. Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 39. Il soccombente sarà condannato alle spese del procedimento, le quali potranno essere compensate a termini dell'articolo 370 del Codice di procedura civile. »

L'onorevole Guglielmi ha facoltà di parlare.

Guglielmi. Anche su quest'articolo desidero avere un semplice schiarimento.

L'articolo 370 del Codice di procedura dice, parlando delle spese: *in tutto od in parte compensate.*

Sarebbe utile dichiarare anche nell'articolo 39 che si potrà far luogo ad una compensazione parziale delle spese.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Prego l'onorevole Guglielmi di osservare che l'articolo è così concepito:

« Il soccombente sarà condannato alle spese del procedimento, le quali potranno essere compensate a' termini dell'articolo 370 del Codice di procedura civile. »

Ora, siccome l'articolo 370 parla di compensazioni parziali o totali, non vi può essere equivoco nella interpretazione.

Presidente. Allora, non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 39.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 40. I processi verbali dell'ufficio di conciliazione e quelli indicati nella prima parte dell'articolo 37 sono titoli esecutivi, ma se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire cento, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio. »

« Le decisioni emesse dalla giuria rivestono carattere di sentenze definitive e vengono fatte eseguire nei modi prescritti per quelle dei giudici conciliatori. »

L'onorevole Curioni ha presentato a questo articolo il seguente emendamento:

« *Alle prime parole:* I processi verbali del-

l'ufficio di conciliazione, *surrogare queste altre:* I processi verbali di seguita conciliazione. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

Curioni. L'emendamento proposto mi sembra talmente evidente che la Commissione non vorrà rifiutare di accettarlo.

Gallavresi, relatore. Lo accetta.

Presidente. L'onorevole Guglielmi ha pure un emendamento a questo articolo:

« *Infine aggiungere le parole:* salvo il ricorso di cui all'articolo 11, nel qual caso il pretore potrà sospendere l'esecuzione. »

Ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Guglielmi. Siccome questo emendamento non è che una conseguenza di un mio emendamento all'articolo 11 che la Commissione accolse, spero che non avrà difficoltà di accogliere anche questo che il presidente ha, testè, letto.

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Accettando i due emendamenti e dovendo modificare l'articolo è bene che per maggior chiarezza nella seconda parte si dica così: « Le decisioni emesse dalla Giuria rivestono carattere di sentenze definitive e vengono fatte eseguire nelle forme e nei modi prescritti dall'articolo 451 e seguenti del Codice di procedura civile per quelli dei giudici conciliatori. » Poi viene l'emendamento dell'onorevole Guglielmi: « Salvo il ricorso ecc. »

Presidente. Viene ora l'emendamento dell'onorevole Parpaglia, di cui do lettura:

« I processi verbali dell'ufficio di conciliazione e quelli indicati nella prima parte dell'articolo 37 sono titoli esecutivi. »

« Le decisioni emesse dalla giuria rivestono il carattere di sentenze definitive e vengono fatte eseguire nei modi prescritti per quelle dei giudici conciliatori. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Parpaglia per svolgere il suo emendamento.

Parpaglia. Quando parlai, l'altro giorno, dissi che era dolente di dover notare come ministro e Commissione si erano allontanati, in questa parte, dai precedenti disegni di legge, sia da quello presentato dall'onorevole Berti e dalle proposte presentate dall'onorevole Maffi, sia dal disegno di legge diligentemente studiato dalla Commissione, che esaminava la proposta Maffi nel 1890.

Anzitutto la Commissione istituita con Decreto Reale, sugli scioperi, nel 1878, presentava una elaborata relazione; e tra i provve-